b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna 21 unità Portogallo 6 unità

c) tonniere con lenze e canne:

Spagna 8 unità
Francia 4 unità
Portogallo 2 unità

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 maggio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2019

Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI

19CE1563